

N. R.G. 3162 \2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 3162 \2019 promossa da:

FINCANTIERI S.P.A. con il patrocinio dell'avv. ORIONE MAURIZIO,
elettivamente domiciliato in Genova, P.zza CORVETTO, 2/5 presso il difensore

OPPONENTE

contro

██████████, con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARTA, elettivamente
domiciliato in Chiavari, via COSTAGUTA 19/4 presso il difensore

OPPOSTO

e contro

SMC SISTEM SRL

TERZA CHIAMATA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23 settembre 2019, Fincantieri spa ha fatto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 712/2019 emesso dal Tribunale di Genova in favore di ██████████ per l'importo di € 1.124,72 oltre accessori e spese (per un totale di € 1716,78) per la retribuzione di novembre 2018 ed il TFR maturati nel periodo di lavoro prestato alle dipendenze di SMC Sistem srl su un appalto conferito dalla stessa Fincantieri.

L'opponente ha eccepito che la responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile nella specie, poiché trattasi di appalto conferito da Pubblica

22-2-2021

avv. M. Pross
OPPOSTO



Amministrazione per la costruzione di navi destinate alla Marina Militare italiana; ha, altresì, rilevato che, comunque, fa capo all'ingiungente dare prova della qualità e quantità del lavoro svolto nell'appalto.

L'opponente ha chiesto quindi al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di essere garantita e manlevata da SMC di quanto dovesse essere eventualmente condannata a corrispondere all'opposto in forza del decreto ingiuntivo o comunque all'esito della causa.

██████████ si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione, con conferma del decreto ingiuntivo.

SMC Sistem srl, ritualmente citata, non si è costituita, restando contumace.

Parte opponente ha dato atto di avere indicato, per mero errore materiale, in alcuni dei propri atti, "S.M.C. SYSTEM S.R.L.", anziché "S.M.C. SISTEM S.R.L."

Si tratta di imprecisione che non ha influito sulla corretta individuazione della società terza chiamata, di cui, tra l'altro, sono stati riportati correttamente i dati identificativi (sede, c.f.) e che è stata correttamente indicata nella relata di notifica.


Dopo l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni testimoniali rese in cause identiche alla presente, la causa è stata discussa oralmente e decisa.

L'opposizione non è fondata, per le ragioni che seguono.

Va, in primo luogo, disattesa la tesi sostenuta in ricorso secondo cui, nella specie, non sarebbe applicabile il regime di solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 17998/2019 richiamata nell'ordinanza con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, ha affermato che "il divieto posto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2 citato decreto, ulteriormente specificato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 9 (conv., con modif., dalla L. n. 99 del 2013), non trova applicazione nei confronti di soggetti privati, [...] ai quali pure si applica il codice dei contratti pubblici quali "enti aggiudicatori"; anzitutto, in quanto non vi è un espresso divieto di legge ed inoltre il D.Lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il D.Lgs. n. 163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto, sono tra loro compatibili (cfr. Cass. 24/05/2016 n. 10731 e più recentemente Cass. sez. VI-L 06/04/2017 n. 8955 e Cass. sez. VI-L 20/07/2018 n. 19339);

111



13. si è sottolineato che il codice dei contratti pubblici non contiene "una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, comma 4, 163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è

preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il D.Lgs. n. 276 del 2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (Cass. 7 luglio 2014, n. 15432). Per l'effetto "ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a quei soggetti privati [...], anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il D.Lgs. n. 276 del 2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 5, comma 1 le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33 codice"). Il D.Lgs. n. 163 del 2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432)";

14. per l'effetto si è ritenuto che nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato [...], le due discipline possano concorrere stante, come si è ricordato, l'assenza di un espresso divieto di legge e la chiarita compatibilità delle finalità cui ciascuna è finalizzata (cfr. in termini le già ricordate Cass. n. 10731 del 2016; Ord.sez. VI-L n. 19339 del 2018; sentenze nn. 5619 del 2019; n. 1619 del 2019; Ord. n. 7040 del 2019)".

Pertanto, nella specie, la veste di Fincantieri spa di appaltatore nell'ambito di appalti per la realizzazione di navi militari, con committenza pubblica, non assume rilevanza ai fini della configurabilità della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, perché tale norma è pacificamente applicabile, a tutela del lavoratore, nei rapporti tra la committente Fincantieri e l'appaltatrice (ovvero subappaltatrice),



nonché datrice di lavoro, SMC, posto che opponente e terza chiamata sono soggetti privati e non osta all'applicazione del regime della solidarietà (neppure) la natura "pubblica" degli appalti e la soggezione di essi alla relativa disciplina (non incompatibile con quella di cui al d.lgs. n. 276/2003).

Quanto alla prova nell'*an* e nel *quantum* delle pretese formulate dall'ingiungente nei confronti di Fincantieri, si osserva.

Il lavoratore ha depositato contratto di assunzione a tempo determinato da parte di SMC (doc. 3.1 opposto), dal 5 novembre 2018 al 5 dicembre 2018, in cui è indicato quale luogo di lavoro "Sestri Levante - Riva Trigoso - c/o Fincantieri" nonché i cedolini paga emessi da SMC, del novembre e dicembre 2018, in cui il "centro di costo" è "Riva Trigoso - Via E. P." (doc. 3.4 opposto) e la visura camerale di Fincantieri in cui risulta l'unità locale GE/10 in via Erasmo Piaggio Sestri Levante.

Fincantieri ha prodotto lettera datata 6 novembre 2018 con cui SMC ha ad essa richiesto, in relazione al contratto "c. 6277 - ordine n. X06277910L", l'autorizzazione all'ingresso nello stabilimento di Riva Trigoso del proprio personale, con allegata scheda dati anagrafici del dipendente (facente parte del "personale" di SMC).

Ancora, nel ricorso in opposizione, Fincantieri ha riconosciuto di avere appurato che il sig. [REDACTED] ha prestato attività lavorativa presso il proprio cantiere di Riva Trigoso in esecuzione dell'Ordine X06277910 relativo all'allestimento della costruzione C. 6277, conferito dalla medesima Fincantieri alla società SMC.

Su accordo, sono stati versati in atti i verbali delle dichiarazioni rese in cause analoghe alla presente da altro lavoratore che aveva prestato servizio nello stesso periodo, [REDACTED], il quale ha riferito con precisione le circostanze della prestazione, da parte dell'opposto, della propria attività lavorativa presso SMC, nel periodo in considerazione.

Pertanto, vi è prova del fatto che l'attività lavorativa dell'opposto si sia svolta interamente, nel periodo in questione, nell'ambito dell'appalto Fincantieri, in vista del quale il [REDACTED] era stato assunto e per operare nel quale è stato segnalato fin dall'inizio a Fincantieri.

Del resto, Fincantieri non ha formulato specifiche contestazioni circa l'impiego (affermato dal lavoratore, attore sostanziale) nell'ambito dell'appalto né ha offerto elementi di prova di segno diverso, nonostante fosse chiaramente informata circa il personale utilizzato da SMC e benché detto personale fosse soggetto a specifica procedura di "regolamentazione" dell'accesso e delle presenze.

In ordine al *quantum*, premesso che non è stata contestata la correttezza matematica del conteggio, non può non rilevarsi che non vengono richieste somme riferibili a voci aventi natura non retributiva, in relazione alle quali non potrebbe essere invocata la responsabilità di Fincantieri ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.

Incombeva poi alle altre parti l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto di credito del lavoratore per TFR ma nessuna eccezione di pagamento è stata formulata.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Fincantieri spa ha svolto domanda di manleva nei confronti di SMC Sistem srl e tale domanda deve essere accolta, essendo fondata sulla generale azione di regresso, ex art. 1299 c.c., richiamata dallo stesso art. 29 d.lgs. n. 276/2003, del condebitore solidale nei confronti dell'altro coobbligato, regresso che in questo caso deve essere riconosciuto per l'intero importo, essendo stata contratta l'obbligazione retributiva nell'interesse esclusivo della datrice di lavoro SMC.

SMC deve essere condannata a tenere indenne e manlevare Fincantieri di tutto quanto da quest'ultima pagato all'opposto in forza del decreto ingiuntivo e della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo quanto liquidato in dispositivo.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto;

condanna Fincantieri spa a rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida complessivi € 1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

dichiara tenuta e pertanto condanna SMC Sistem srl a tenere indenne e manlevare Fincantieri spa di tutto quanto da quest'ultima pagato all'opposto in esecuzione dell'ingiunzione e della presente sentenza;

condanna SMC Sistem srl a rifondere a Fincantieri spa le spese di lite, che liquida in complessivi €1.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Genova, 2 febbraio 2021

Il Giudice
Simona Magnanensi

